



PROT. NR. 514/2020

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Tivoli

Il Procuratore della Repubblica

Direttiva n. 1/2020.

Prime indicazioni operative per contenere il contagio da Covid-19

1. Le direttive adottate dalla Procura della Repubblica, finalità e difficoltà operative.

La Procura della Repubblica, al fine di realizzare i compiti attribuiti dalla Costituzione e dalle leggi, emana direttive alla polizia giudiziaria operante in questo circondario al fine di uniformarne la condotta¹.

Per semplificarne la ricerca, le direttive sono inserite nel sito web della Procura della Repubblica² e sono aggiornate con le modifiche successive per consentire di scaricare sempre il testo vigente.

La Procura adotta anche circolari (o risposte a richiesta della polizia giudiziaria) per regolare questioni specifiche, egualmente reperibili sul sito web della Procura³.

2. La presente direttiva.

Non è necessario soffermarsi sulla emergenza in atto per contenere il contagio da Covid-19 (cd Coronavirus) oggetto di plurimi provvedimenti tra cui:

- il d.l. n. 6/2020 conv. dalla l. n. 13/2020 e il d.l. n. 17/2020 (che ha abrogato il d.l. n. 11/2020);
- i D.P.C.M. 8, 9, 11 e 22 marzo 2020.

Questa Procura si è confrontata nei giorni passati, più volte, con i Comandi di polizia giudiziaria per individuare le condotte e le azioni più utili in questo momento.

Sono stati emanati i seguenti provvedimenti di interesse della polizia giudiziaria:

- l'OS n. 1/2020 pg Procura, con cui è stata provvisoriamente sospesa l'attività di ricezione delle denunce e delle querele da parte della Procura della Repubblica, con invito alle persone che dovessero presentarsi in Procura di presentare querele o denunce presso i Servizi di Polizia giudiziaria;
- la nota del 10 marzo 2020, integrata da quella del 12 marzo, con cui sono state impartite disposizioni sull'inoltro degli atti in Procura

Si ritiene opportuno emanare una direttiva agile, contenente poche disposizioni utili in questo momento, rinviando, per le soluzioni di dettaglio, ai contatti per le vie brevi.

3. I reati per violazione delle disposizioni sul contenimento del contagio da Covid-19.

Non ritengo di fornire specifiche indicazioni in ordine ai reati configurabili per violazione dei DPCM che hanno imposto specifici obblighi nei confronti di tutti per il contenimento da contagio

¹ Sulle ragioni per cui sono adottate le direttive e sulla non agevole applicazione da parte della polizia giudiziaria, cfr. par. 1 dell'ultima direttiva adottata, n. 2/2020 reperibile sul sito della Procura di Tivoli <http://www.procura.tivoli.giustizia.it/allegatinews/13098.pdf>.

² Sito www.procura.tivoli.giustizia.it ("Documenti", "Direttive alla polizia giudiziaria"), ovvero alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/direttive_pg.aspx.

³ Sito www.procura.tivoli.giustizia.it ("Documenti", "Circolari d'interesse della polizia giudiziaria"), ovvero alla pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documenti.aspx?id_gruppo=414



Covid.19, anche in considerazione delle continue novità normative (da ultimo il DPCM del 22 marzo 2020, in vigore da oggi).

La polizia giudiziaria è in grado di svolgere le proprie funzioni in relazione ai casi concreti, con l'evidente e prioritario obiettivo di assicurare il rispetto di disposizioni poste a tutela della salute di tutti, anche seguendo le indicazioni del PM di Turno Esterno.

Ho già verificato l'attenzione con cui viene svolta l'attività da parte di tutta la polizia giudiziaria del circondario pur tra indubbie difficoltà ed ho impartito indicazioni verbalmente.

Mi preme solo sottolineare:

- che tutti i procedimenti relativi al reato in esame sono assegnati al Procuratore della Repubblica;
- che nei primi casi esaminati sono stati configurati i seguenti reati:
 - a) il reato p. e p. dall'art. 650 c.p., in relazione all'art. 3, comma 4, d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e all'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. 8 marzo 2020;
 - b) il reato p. e p. dall'art. 483 c.p., in relazione agli artt. 76, 46 e 47 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000⁴;
- che negli avvisi ex art. 415-bis emessi, si specificano le ragioni, in fatto e in diritto, della contestazione, ponendo in risalto che l'indagato *“allo stato degli atti, ha fatto prevalere il suo interesse personale a uscire di casa (per ragioni non note ma certamente non riferibili ai casi consentiti) dimostrando di non porsi alcuna cura per l'interesse pubblico ampiamente pubblicizzato a contenere al massimo gli spostamenti, anche all'interno del comune di residenza, per prevenire un ulteriore contagio, dunque per ragioni di salute stringenti e per dovere di solidarietà inderogabile sociale previsto dall'art. 2 della Costituzione”*⁵.

⁴Nel dettaglio:

a) il reato p. e p. dall'art. 650 c.p., in relazione all'art. 3, comma 4, d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e all'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. 8 marzo 2020, per mancata osservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'Autorità allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, come previsto dagli artt. 1, 2 e 3 del citato decreto-legge (per ragioni d'igiene e sanità pubblica). In particolare, non ottemperava all'art. 1, comma 1 lett. a), del D.P.C.M. 8 marzo 2020 - *“ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020 nr. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* -, applicabile all'intero territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DPCM 9 marzo 2020 - *ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020, nr. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale* - (in vigore dal 10 marzo 2020) con cui è fatto obbligo di **“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”**. Specificatamente XXX, perché asseritamente XXX, circostanza non costituente in concreto comprovata “situazione di necessità” (né esigenza lavorativa motivo di salute) e, comunque falsa come indicato al capo b).

b) Il reato p. e p. dall'art. 483 c.p., in relazione agli artt. 76, 46 e 47 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000 poiché, nelle medesime circostanze di cui al capo precedente, attestava falsamente ai PP.UU. richiedenti, certificandolo con autodichiarazione, che tale spostamento era stato determinato da situazioni di “necessità” connesse aXXXX, circostanza falsa, in relazione aXXXX.

⁵Nel dettaglio:

“quanto alla configurabilità del reato sub a):

- che è sanzionato penalmente “il mancato rispetto degli obblighi” di cui al citato DPCM. Non può dubitarsi che la lett. a) di cui alla contestazione prevede un “obbligo” atteso che si impone di **“evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori**, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.

Il termine “evitare” e la *ratio* della disposizione, diretta a evitare il contagio dal Covid-19, non consentono una diversa interpretazione;

- le ragioni di “necessità” devono riferirsi a una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze ovvero di spostamento diretto allo svolgimento di un'attività indispensabile per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabile. L'interpretazione non può che essere stringente alla luce della *ratio* della normativa emessa per prevenire il contagio dal Covid-19;
- sull'applicabilità della disposizione penale dall'entrata in vigore del DPCM non può dubitarsi, non solo sotto il profilo formale, per il rispetto della pubblicazione sulla GU del 9 marzo 2020, ma anche perché è stata data ampia pubblicità dai mezzi di comunicazione fin dal giorno 9 marzo e, poi, l'intero 10 marzo, **sicché l'indagato era certamente a conoscenza della normativa e ha ritenuto di violarla incurante delle possibili conseguenze**



4. Le direttive impartite dal Procuratore della Repubblica, dal PM di turno Esterno, dal PM assegnatario del procedimento.

Come di consueto, si assicura alla polizia giudiziaria la massima presenza della Procura della Repubblica per ogni esigenza, attraverso:

- il Procuratore della Repubblica, per questioni di carattere generale;
- il pubblico ministero di turno esterno per ogni esigenza di carattere urgente;
- il pubblico ministero assegnatario del procedimento, per specifiche questioni relative a notizie di reato per le quali vi è già un magistrato titolare.

5. La trasmissione delle notizie di reato.

Si confermano le indicazioni già impartite che si riportano integralmente, **da ritenersi in vigore fino a nuova disposizione:**

- a) l'obbligo di riferire la notizia di reato "senza ritardo", in mancanza di specifiche ragioni di urgenza (atti soggetti a convalida, reati cd. Codice rosso, richieste di misure cautelari o intercettazioni, ecc.), va interpretata in modo *ampio*, vale a dire anche in 20-30 giorni;
- b) l'invito a tutti i comandi di polizia giudiziaria a trasmettere qualunque atto, ivi comprese le C.N.R, atti urgenti soggetti a convalida, atti contenenti richieste urgenti come misure cautelari, intercettazioni, etc.) e i seguiti esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo cnr.procura.tivoli@giustiziacert.it, con le seguenti eccezioni:
 - il deposito di CNR o atti contenenti allegati voluminosi, consentito presso l'Ufficio Primi Atti;
 - il deposito delle CNR relative agli ignoti seriali esclusivamente con consegna presso l'Ufficio Primi Atti, ma **non prima del 15 maggio 2020;**
- c) la riduzione all'essenziale delle presenze in Procura, privilegiando l'uso delle mail, telefono, sms, etc.

6. Le notifiche richieste dalla Procura.

In questo periodo è evidente che le attività di notifica demandate dalla Procura alla polizia giudiziaria, prioritariamente alla Polizia Municipale, devono essere coordinate con l'attuale stato di emergenza.

Per questa ragione, **sono state impartite specifiche disposizioni sulle notifiche**, in considerazione della disposta sospensione dei termini procedurali e delle udienze fino al 15 aprile 2020 e delle prevedibili ulteriori limitazioni fino al 30 giugno 2020.

Per quanto di interesse della Polizia Giudiziaria si dispone quanto segue:

a) **Per le citazioni testi:**

- **Non si procederà alla notifica per udienze fissate fino al 30 giugno 2020, a eccezione di quelle con imputati con misura cautelare (custodiale o non custodiale), circostanza indicata nella citazione trasmessa.**

sulla salute pubbliche, adducendo una scusa non credibile, non solo in fatto come indicato nella contestazione sub b) ma anche perché non può ravvisarsi una necessità per XXXX. In concreto l'indagato, allo stato degli atti, ha fatto prevalere il suo interesse personale a uscire di casa (per ragioni non note ma certamente non riferibili ai casi consentiti) dimostrando di non porsi alcuna cura per l'interesse pubblico ampiamente pubblicizzato a contenere al massimo gli spostamenti, anche all'interno del comune di residenza, per prevenire un ulteriore contagio, dunque per ragioni di salute stringenti e per dovere di solidarietà inderogabile sociale previsto dall'art. 2 della Costituzione;

- a) **quanto alla configurabilità del reato sub b)** l'indagato ha rilasciato autocertificazione legittimamente richiesta dalla polizia giudiziaria che procedeva ai sensi della circolare dell'8 marzo 2020 del Ministero dell'Interno. La falsa dichiarazione dell'autocertificazione pacificamente integra il reato contestato (da ultimo, S.C. 27739/2019). Non può configurarsi il delitto ex art. 495 c.p. perché nel caso in esame l'interessato non ha reso false dichiarazioni sulla propria identità o sulle proprie qualità personali".



L'atto di citazione inviato dalla Procura e non notificato sarà archiviato dall'Ufficio di polizia giudiziaria senza dare alcun ulteriore riscontro a questo Ufficio;

- Per le citazioni testi relative a **udienze successive al 30 giugno 2020** si darà corso alla notifica non prima del 1° giugno 2020 e le notifiche potranno essere scaglionate in relazione alla data di udienza (ad esempio, la citazione del teste per l'udienza del 10 luglio 2020 potrà essere notificata intorno al 20 giugno 2020);
- b) Le notifiche degli **avvisi ex artt. 408, 131-bis, 415 bis c.p.p.** sono sospese fino al 15 aprile 2020. Successivamente si procederà in base alle disponibilità di personale;
- c) Le notifiche dei **decreti che dispongono il giudizio per le udienze monocratiche** vanno effettuate, ma non prima del 30 maggio 2020, indipendentemente dalla data dell'udienza (anche se non si assicura il rispetto dei termini a comparire), a eccezione dei processi con imputati in misura cautelare (custodiale o non custodiale). In caso di dubbio si contatterà l'Ufficio pre-dibattimento;
- d) Le notifiche disposte dall'Ufficio Esecuzioni vanno eseguite.

Nel caso di dubbi si contatterà, anche via mail, la segreteria del Procuratore segreteria.procuratore.procura.tivoli@giustizia.it.

7. Il controllo dell'adempimento delle misure cautelari

Nella consapevolezza delle difficoltà operative, in questo periodo di emergenza, il controllo delle misure cautelari, custodiali o non custodiali, avverrà con le modalità esecutive ritenute più idonea a garantire il rispetto della misura e la sicurezza del personale di polizia giudiziaria.

8. Altre questioni di rilievo

L'attuale situazione non consente di impartire disposizioni più dettagliate, ma la polizia giudiziaria potrà richiedere informazioni e dettagli per le vie brevi, anche a questo Procuratore, utilizzando mezzi di comunicazione rapida (mail, telefono, sms, ecc.).

La presente direttiva viene inviata:

- 1) al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma, per dovere d'Ufficio e opportuna conoscenza.
- 2) Al CSM, VII commissione alla mail settima-emergenzacovid@cosmag.it, per opportuna conoscenza
- 3) al Sig. Questore di Roma per opportuna conoscenza e per assicurarne la conoscenza da parte della sezione della Questura specializzata nella trattazione dei reati di violenza di genere;
- 4) al Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, per opportuna conoscenza e per assicurarne la conoscenza da parte della sezione del Comando Provinciale specializzata nella trattazione dei reati di violenza di genere;
- 5) ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi dei Carabinieri di Frascati e Ostia per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- 6) ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi della Guardia di Finanza di Tivoli e Frascati per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- 7) ai Sig.ri Dirigenti dei Commissariati Polizia di Stato, quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza, esclusiva o parziale, su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- 8) ai Sig.ri Comandanti Compagnia Carabinieri:
 - quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia Giudiziaria con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
 - con preghiera di inviarla ai Comandanti delle Stazioni Carabinieri dipendenti con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

- 9) ai Responsabili delle Aliquote delle Sezioni di polizia giudiziaria della Procura per opportuna conoscenza;
- 10) ai responsabili dei comandi di Polizia Municipale dei comuni del circondario;
- 11) alle colleghe e ai colleghi per opportuna conoscenza e vigilanza sul rispetto della direttiva da parte dei Servizi di polizia giudiziaria;
- 12) ai Responsabili degli Uffici della Procura interessati.

Si pubblichino sul sito della Procura.

Tivoli, 23 marzo 2020.

f.to
Il Procuratore della Repubblica
dott. Francesco Menditto